

Andrea Pilati

Lavoro e organizzazione

Per una riconfigurazione
della grande dicotomia
giuslavoristica

Diritto del Lavoro

NEI SISTEMI GIURIDICI NAZIONALI,
INTEGRATI E TRANSNAZIONALI

Collana fondata da Giuseppe Pera
Diretta da Franco Liso, Luca Nogler
e Silvana Sciarra

FRANCOANGELI



Collana fondata da Giuseppe Pera

*Diretta da Franco Liso, Luca Nogler
e Silvana Sciarra*

Comitato scientifico: Maria Vittoria Ballestrero (Università di Genova) – Luisa Corazza (Università del Molise) – Nicola Countouris (University College London) – Bruno De Witte (University of Maastricht) – Maximilian Fuchs (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) – Antonio Lo Faro (Università di Catania) – Magdalena Nogueira Guastavino (Universidad Autónoma de Madrid) – Paolo Pascucci (Università di Urbino) – Roberto Pessi (Università Luiss Guido Carli) – Roberto Romei (Università di Roma 3) – Valerio Speciale (Università di Pescara) – Quanxing Wang (Shanghai University of Finance and Economics)

Redazione: Maria Paola Aimò (Università di Torino) – Matteo Borzaga (Università di Trento) – Orsola Razzolini (Università di Milano)

I contributi pubblicati sono sottoposti a referaggio anonimo “double blind”

Con l'integrazione innescata dalla globalizzazione dei mercati economici e finanziari, il diritto del lavoro è entrato dovunque in una fase di ripensamento dei propri presupposti sistematici e valoriali. I sistemi nazionali tendono a integrarsi in quelli sovranazionali e si affermano nuove relazioni transnazionali, che richiedono di essere individuate, analizzate e regolamentate con strumenti vincolanti e non. La prestigiosa Collana di diritto del lavoro, già diretta dall'indimenticato Giuseppe Pera, viene così riattivata in un contesto che presenta forti elementi di novità, sia dal punto di vista dei fenomeni regolati, sia delle risposte regolative, sia della metodologia d'analisi.

La Collana, aperta a contributi relativi a tutti i sistemi giuridici, intende favorire il confronto con le nuove prassi internazionali e con l'analisi economica, nella prospettiva di misurare le conseguenze delle diverse scelte regolative. I direttori auspicano che il confronto tra sistemi nazionali di diritto del lavoro possa essere il frutto di analisi comparate metodologicamente corrette, aperte all'analisi del contesto socio-economico, culturale e antropologico di riferimento.

Nella consapevolezza che il diritto del lavoro oggi non possa prescindere da un dialogo sistematico con le altre discipline giuridiche, né da un confronto con l'evoluzione del pensiero giuridico nel contesto europeo e “mondiale”, la Collana intende ospitare contributi di studiosi non solo italiani ed è aperta alla prospettiva di pubblicazioni in lingue diverse. Per raggiungere questi obiettivi, la Collana ospita nel comitato scientifico studiosi di varie nazionalità, in modo che siano rappresentate le culture accademiche delle differenti parti del pianeta.

La Collana vuole, inoltre, contribuire a un'esigenza di rinnovamento che è ormai ampiamente avvertita nell'accademia italiana e dedica la massima attenzione alla verifica della qualità dei prodotti scientifici, utilizzando rigorosi criteri di valutazione.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Andrea Pilati

Lavoro e organizzazione

**Per una riconfigurazione
della grande dicotomia
giuslavoristica**

**Diritto
del Lavoro**

NEI SISTEMI GIURIDICI NAZIONALI,
INTEGRATI E TRANSNAZIONALI

FRANCOANGELI

Isbn e-book: 9788835195917

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della
licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it*

Eventuali link attivi presenti nel volume sono forniti dall'autore. L'editore non si assume
alcuna responsabilità sui link ivi contenuti che rimandano a siti
non appartenenti a FrancoAngeli.

L'autore dichiara che, nella fase di stesura del presente volume, non ha utilizzato strumenti di
IA generativa. Gli eventuali link attivi e QR code inseriti nel volume sono forniti dall'autore.

L'editore non si assume alcuna responsabilità sui link attivi e QR code ivi contenuti che
rimandano a siti non appartenenti a FrancoAngeli.

A mia madre

Indice

Premessa e piano dell'opera	pag. 11
1. Appalto e contratto d'opera nella genesi del lavoro autonomo	» 15
1. L'art. 2222 c.c. non definisce il "lavoro autonomo"...	» 15
2. ...ma rinvia ai contratti del Libro IV del codice civile	» 19
3. Nel codice civile del 1865 l'appalto è la principale figura di <i>locatio operis</i> ...	» 20
4. (<i>Segue</i>). ...ed è la "forma di lavoro" sia dell'artefice che dell'imprenditore	» 22
5. (<i>Segue</i>). Per Barassi la <i>locatio operis</i> è caratterizzata dalla "gestione del lavoro" e dalla "sopportazione del rischio"	» 26
6. (<i>Segue</i>). Integrazioni e interazioni fra diritto del lavoro e diritto commerciale	» 29
7. (<i>Segue</i>). La distinzione tra <i>locatio operis</i> e <i>locatio operarum</i> si riproduce nella contrapposizione tra l'appaltatore e l'operaio	» 31
8. La nozione di appalto si consolida nel codice civile del 1942: organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio	» 33
9. (<i>Segue</i>). L'appaltatore è responsabile anche dell'attività dei suoi ausiliari	» 36
10. I dati di fattispecie dell'appalto individuano il minimo comune denominatore del lavoro autonomo	» 38
11. Con le «disposizioni generali» sul lavoro autonomo il lavoro dell'artigiano è distaccato da quello dell'appaltatore	» 42

12. L'impresa come <i>species</i> di lavoro autonomo	pag. 45
13. Lavoro autonomo imprenditoriale e non imprenditoriale	» 49
2. «Lavoro organizzativo» e impresa	» 53
1. Il lavoro «in tutte le sue forme» è indistintamente tutelato dalla Carta del lavoro e dall'art. 2060 c.c.	» 53
2. La tutela differenziata di tutte le «forme e applicazioni» del lavoro nell'art. 35, primo comma, della Costituzione	» 57
3. La «sineddoche» mendace e l'esigenza di una più equa distribuzione delle tutele	» 60
4. Nella dottrina giuscommercialistica il lavoro organizzativo è l'etero-organizzazione dei fattori della produzione	» 63
5. Per essere qualificato come imprenditore è necessario etero-organizzare	» 65
6. Il lavoro organizzativo di chi non è imprenditore (professioni intellettuali, anche non ordinistiche)	» 67
7. È autonomo il lavoratore che si auto-organizza: riscontri e conferme dal «coordinamento» nel lavoro parasubordinato e nel lavoro a progetto	» 69
8. Anche il lavoratore subordinato talvolta svolge lavoro organizzativo	» 71
9. La continuità e la proficuità dell'impresa come interesse comune alle parti	» 75
10. Lo scambio tra la collaborazione con il titolare dell'attività economica organizzata e la retribuzione	» 78
3. Dipendenza organizzativa ed etero-direzione: il gradiente della subordinazione	» 83
1. La nozione di lavoro subordinato si ricava dalla fattispecie «lavoro autonomo»	» 83
2. (<i>Segue</i>). Il lavoratore subordinato è etero-organizzato	» 85
3. L'impresa è il «prodotto dell'attività giuridica dell'imprenditore»	» 90
4. La «dipendenza» organizzativa di cui all'art. 2094 c.c. come subordinazione «attenuata»	» 93
5. L'estraneità alla nozione di subordinazione delle condizioni economico-sociali delle parti	» 96
6. L'immagine della «sfasatura tra fattispecie ed effetti». Considerazioni critiche	» 97
7. La «direzione» di cui all'art. 2094 c.c. come subordinazione «in senso pregnante»	» 99
8. Perplessità sulla configurabilità di un <i>tertium genus</i> tra autonomia e subordinazione	» 105

9. Le collaborazioni organizzate dal committente rientrano nella subordinazione “attenuata”	pag. 108
10. (<i>Segue</i>). Finalità antielusiva e ridimensionamento del principio di indisponibilità del tipo	» 112
11. (<i>Segue</i>). L’etero-organizzazione è la «dipendenza» di cui all’art. 2094 c.c.	» 116
4. Spunti di diritto eurounitario	» 121
1. Impresa e lavoro autonomo nel diritto dell’Unione europea: convergenze e divergenze	» 121
2. La promozione dell’attività imprenditoriale: dallo Small Business Act allo Statuto delle imprese	» 127
3. La salvaguardia della continuità dell’impresa: dalla direttiva <i>Insolvency</i> alle modifiche del codice della crisi e dell’insolvenza	» 130
4. La subordinazione come soggezione all’etero-organizzazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di concorrenza	» 132
Conclusioni	» 135
Appendice dei testi normativi	
Norme eurounitarie e costituzionali	» 147
Norme codicistiche	» 151
Norme legislative	» 158
Riferimenti bibliografici	» 167

Premessa e piano dell'opera

Nell'ultimo quindicennio il nostro legislatore è più volte intervenuto sul lavoro autonomo e su svariati aspetti che con esso si intersecano¹. Ha emanato lo «statuto delle imprese» (l. 11 novembre 2011, n. 180), ha consentito la costituzione di «società tra professionisti» (art. 10 l. 12 novembre 2011, n. 183), ha introdotto «disposizioni in materia di professioni non organizzate» in ordini o collegi (l. 14 gennaio 2013, n. 4) e «misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale» (l. 22 maggio 2017, n. 81). Tra il 2015 e il 2019 è stata abrogata la disciplina del lavoro a progetto², sono state introdotte le «collaborazioni organizzate dal committente»³ ed è stata fornita l'interpretazione autentica del requisito del «coordinamento» nei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.⁴. Un ulteriore intervento legislativo ha precisato che la disposizione sulle collaborazioni organizzate dal committente si applica pure qualora l'organizzazione venga effettuata «mediante piattaforme anche digitali»⁵ e ha individuato «livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore [...] attraverso piattaforme anche digitali»⁶. Una

1. Considerata l'importanza in questo studio di avere comodamente a mano i testi normativi di riferimento (v. già le seguenti note da 2 a 7), ho ritenuto opportuno per il lettore trascrivere gli stessi in un'appendice, suddividendoli in eurounitari e costituzionali, codicistici e legislativi. In tale suddivisione, nel riferimento, osserverò un rigoroso ordine cronologico.

2. V. gli artt. da 61 a 69-bis del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, abrogati dall'art. 52 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

3. Art. 2, primo comma, del d. lgs. n. 81/2015.

4. Art. 15, comma 1, lett. a), della l. n. 81/2017.

5. V. l'art. 2, primo comma, del d. lgs. n. 81/2015, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 2 novembre 2019, n. 128.

6. V. gli artt. da 47-bis a 47-octies del d. lg. n. 81/2015, inseriti dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 2 novembre 2019, n. 128.

legge del 2023 ha aggiornato le «disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»⁷.

L'impegno profuso per raggiungere un'interpretazione congrua di queste normative – in particolare di quella relativa alle «collaborazioni organizzate dal committente» – non è approdato a risultati condivisi. A ben guardare, il vivace dibattito che su di esse si è aperto riflette la disputa, mai sopita, intorno alla subordinazione; per cui i recenti dati hanno aggiunto problema a problema, a scapito dell'obiettivo di pervenire ad un appagante ordinamento sistematico della materia.

Questa situazione “ingorgata” mi ha condotto all'idea che per uscirne fosse opportuno rivisitare i concetti su cui è eretta la materia: un pensiero imprudente per l'impegno che comportava, ma che aveva il pregio di suggerire ripensamenti e verifiche. Di seguito, e molto brevemente, enuncio i principali aspetti e snodi del percorso così intrapreso.

Nell'analisi dei rapporti di lavoro si parte tradizionalmente dalla definizione di «prestatore di lavoro subordinato» (art. 2094 c.c.). Capovolgendo tale prospettiva, in questo saggio scelgo invece di partire per questa analisi dal lavoro indipendente o autonomo⁸. Questo itinerario impedisce di ricavare la nozione di «lavoratore autonomo» *a contrariis* da quella di «prestatore di lavoro subordinato» (art. 2094 c.c.). Provo così a verificare se il lavoratore indipendente ha una connotazione propria ed ulteriore rispetto a quella, scolpita nella definizione del contratto d'opera, del compimento verso un corrispettivo di un'opera o di un servizio «senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» (art. 2222 c.c.).

Nel primo capitolo vado quindi alla ricerca della nozione di lavoro autonomo, che non è adeguatamente fornita dall'art. 2222 c.c.. Cerco di individuare i dati caratterizzanti della *locatio operis* del codice civile del Regno d'Italia del 1865 e di rinvenirne i tratti di continuità con i contratti di lavoro autonomo tipizzati dal codice civile del 1942. Questo approccio mi permette di individuare nell'appalto il contratto che ripropone in maniera più puntuale gli elementi che denotavano il lavoro autonomo nella precedente codificazione. Provo poi ad appurare se questi elementi costituiscono il minimo

7. V. la l. 21 aprile 2023, n. 49. In precedenza era già stato emanato l'art. 13 bis della l. 31 dicembre 2012, n. 247, inserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 487, lettere a)-d), della l. 27 dicembre 2017, n. 205; tali disposizioni sono state abrogate dall'art. 12 della l. n. 49/2023.

8. Questa diversa impostazione rinviene una sorta di punto fermo nelle giornate di studio di diritto del lavoro organizzate dall'A.I.D.L.A.S.S. a Salerno nel maggio del 1998. Le relazioni svolte in quell'occasione hanno tracciato un duplice itinerario: non solo quello dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, ma anche quello dal lavoro autonomo al lavoro subordinato (Ferraro, 1999, 3 ss.; Pedrazzoli, 1999, 95 ss.). Si segnala fin d'ora anche Perulli, 1996, a cui va riconosciuto il merito di aver riavviato la riflessione sul lavoro autonomo nella dottrina giuslavoristica.

comune denominatore di tutti i contratti di lavoro autonomo contemplati dal codice del 1942. Sulla scorta dei due codici civili e di più recenti interventi legislativi, verifico se anche l'attività imprenditoriale rientra nella categoria del lavoro autonomo (l. 11 novembre 2011, n. 180) e se proprio perciò il legislatore ha introdotto la distinzione tra lavoro autonomo imprenditoriale e non imprenditoriale (l. 22 maggio 2017, n. 81).

Nel secondo capitolo analizzo la nozione di «lavoro organizzativo», che è una delle «forme» di lavoro che l'art. 2060 c.c. indistintamente tutelava. L'abrogazione nel 1944 dell'inciso finale di questa norma («secondo i principi della Carta del lavoro») l'aveva già «decorporativizzata». L'idea di tutela del lavoro, che tale articolo esprimeva, è stata ulteriormente specificata dal principio proclamato nell'art. 35, primo comma, della Costituzione. Anche qui il lavoro è tutelato «in tutte le sue forme e applicazioni», ma in maniera *diversificata*. Il lavoro organizzativo e il lavoro esecutivo hanno quindi avuto nell'ordinamento corporativo e nel periodo successivo una considerazione ben differente. Recuperando dalla dottrina giuscommercialistica la nozione di lavoro organizzativo, mi interrogo poi sulla sua configurabilità anche al di fuori dell'impresa e persino in alcuni rapporti di lavoro subordinato. La considerazione del lavoro organizzativo, inoltre, mi consente di riflettere sull'esistenza nel contratto di lavoro subordinato di un interesse comune alle parti e sullo scambio tra la collaborazione con il titolare dell'attività economica organizzata e la retribuzione.

Coerentemente con l'impostazione adottata, nel terzo capitolo riprendo l'indagine sulla nozione di «lavoro subordinato», cercando di ricavarla per contrapposizione dalla fattispecie del lavoro autonomo precedentemente delineata. In questa prospettiva provo a chiarire il significato della «dipendenza» di cui all'art. 2094 c.c., e a rappresentare il gradiente della subordinazione: la subordinazione «attenuata» e quella «in senso pregnante». La ricostruzione della nozione di subordinazione in antitesi a quella di autonomia mi consente anche di verificare, da un lato, la perdurante e piena sussistenza della grande dicotomia giuslavoratista⁹ e, dall'altro, l'attuale configurabilità di un *tertium genus* tra autonomia e subordinazione. Ricostruite le due fondamentali categorie giuridiche del lavoro, mi interrogo sulla possibilità di ricondurre alla subordinazione «attenuata» le collaborazioni organizzate dal committente e di identificare l'etero-organizzazione con la dipendenza di cui all'art. 2094 c.c.

Nel quarto capitolo cerco di abbozzare alcuni spunti dal diritto dell'Unione europea, al fine di trovare convergenze e divergenze con l'ordinamento

9. Bobbio, 1974, e Id., 1977, ha utilizzato l'espressione «grande dicotomia» per designare il prodotto dell'operazione di organizzazione del proprio campo d'indagine, che ogni disciplina tende ad effettuare, dividendo «il proprio universo in due sottoclassi che sono reciprocamente esclusive e congiuntamente esaustive». Sulla scorta di tale insegnamento Pedrazzoli, 1998c, 15, ha affermato che «nel diritto del lavoro la grande dicotomia si chiama subordinato/autonomo»; v. anche Id., 1999, 98.

nazionale. Invero, alcune assonanze, soprattutto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, rafforzano la sostenibilità del discorso da me condotto sul diritto nazionale. Questo capitolo tuttavia non ha pretese di organicità e mira solo a corroborare ulteriormente le riflessioni sulle problematiche affrontate.

Nelle conclusioni riprendo i principali risultati a cui credo di essere pervenuto e mi permetto anche di abbozzare qualche tendenza desumibile dagli stessi.

Non ho ovviamente la pretesa di aver individuato soluzioni definitive e sicuramente non sono neppure stato in grado di affrontare molti problemi. Il percorso intrapreso abbisogna quindi di altri importanti completamenti. Ho semplicemente cercato di far intravedere che i più recenti materiali legislativi, se analizzati nella prospettiva storica dei codici civili del 1865 e del 1942, possono essere più perspicuamente compresi e consentire un più appagante ordinamento sistematico dei rapporti di lavoro.

1. Appalto e contratto d'opera nella genesi del lavoro autonomo

SOMMARIO: 1. L'art. 2222 c.c. non definisce il "lavoro autonomo" ... - 2. ... ma rinvia ai contratti del Libro IV del codice civile. - 3. Nel codice civile del 1865 l'appalto è la principale figura di *locatio operis* ... - 4. (*Segue*). ... ed è la "forma di lavoro" sia dell'artefice che dell'imprenditore. - 5. (*Segue*). Per Barassi la *locatio operis* è caratterizzata dalla "gestione del lavoro" e dalla "sopportazione del rischio". - 6. (*Segue*). Integrazioni e interazioni fra diritto del lavoro e diritto commerciale. - 7. (*Segue*). La distinzione tra *locatio operis* e *locatio operarum* si riproduce nella contrapposizione tra l'appaltatore e l'operaio. - 8. La nozione di appalto si consolida nel codice civile del 1942: organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio. - 9. (*Segue*). L'appaltatore è responsabile anche dell'attività dei suoi ausiliari. - 10. I dati di fattispecie dell'appalto individuano il minimo comune denominatore del lavoro autonomo. - 11. Con le «disposizioni generali» sul lavoro autonomo il lavoro dell'artigiano è distaccato da quello dell'appaltatore. - 12. L'impresa come *species* di lavoro autonomo. - 13. Lavoro autonomo imprenditoriale e non imprenditoriale.

1. L'art. 2222 c.c. non definisce il "lavoro autonomo"...

Il codice civile del 1942 presenta, in materia di lavoro, concetti fondanti di non facile comprensione. Mentre "prestatore di lavoratore subordinato" è chi collabora «alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore (art. 2094), il "prestatore d'opera" è chi si obbliga «a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» (art. 2222). Nell'insieme di queste due disposizioni la subordinazione ha acquisito una duplice e paradossale rilevanza: caratterizza i rapporti di lavoro subordinato se presente, i rapporti di lavoro autonomo se assente.

Questa contraddittoria postura è da tempo avvertita e criticata. L'inciso «senza vincolo di subordinazione», riferito al prestatore d'opera, è «una precisazione "in negativo" che a ben vedere costituisce un'aggiunta solo per un

pensiero perverso, essendo la sottrazione di qualcosa che non occorre»¹ per definire l'oggetto investigato. Dovendosi aggiungere che la subordinazione è sempre e comunque denotativa di «assenza di potere o di autonomia sul lato del lavoratore»². In effetti, nell'architettura del codice civile del 1942 si riscontra proprio il percorso qui scelto. Dapprima, nel Libro IV, il codificatore ha «previsto singole figure di contratto di lavoro autonomo»; e poi, nel Libro V, ha contrapposto «ad esse una distinta figura negoziale tipica, nella quale si rend[e] decisiva l'unica circostanza che l'attività debba essere compiuta da subordinati»³.

La prospettiva aperta da questi penetranti rilievi induce a ripensare l'operazione qualificatoria in materia di lavoro, escludendo che il punto di partenza sia la subordinazione⁴. L'inversione logica – una sorta di ὑστερον πρότερον – determinata dal tradizionale *modus procedendi* è confermata dal fatto che la condizione di subordinazione, intesa appunto come assenza di potere e di autonomia, viene considerata un «disvalore»⁵. L'abituale approccio diventa così incongruo anche dal punto di vista assiologico⁶.

Tralasciando dunque l'espressione «senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»⁷, l'unico dato di fattispecie del contratto d'opera rimane lo svolgimento di «lavoro prevalentemente proprio». Esso però non è stato da solo in grado di integrare la fattispecie del lavoro autonomo, nè di distinguerla in maniera adeguata da quella del lavoro subordinato. Ciò in quanto il lavoro «prevalentemente personale» comprende anche quello «esclusivamente personale»⁸, che è tipico del lavoratore subordinato⁹. Quest'ultimo

1. Pedrazzoli, 1998a, 84. Per analoghe considerazioni Id., 1998c, 29; Id., 1999, 114 e s.

2. Pedrazzoli, 1985, 36, 72, 104 ss., 228 s. Sul punto v. anche D'Antona, 1988, 205; Id., 1989, 47.

3. Corrado, 1956, 238.

4. Si costruirebbe infatti *in primis* una nozione – quella di subordinazione –, che ha un'accezione intrinsecamente negativa e si ricaverebbe poi dalla mancanza di questo dato negativo («senza vincolo di subordinazione») il concetto dotato di un'accezione positiva (l'autonomia), che avrebbe invece dovuto essere il punto di partenza del ragionamento.

5. Pedrazzoli, 1985, 36, 103, 228 s. Tali rilievi sono ripresi da D'Antona, 1998, 197, 205, 207; Id., 1989, 47. V. anche Tosi, 1998, 34.

6. Il che spiega un risalente sentire, secondo il quale «l'obbligarsi a prestare le opere proprie ad altri ha in sé qualche cosa di servile», e giustifica il contrapposto «favore che merita la libertà in genere e quella in ispecie di prestare le opere proprie a proprio talento, a chi meglio aggrada e con quelle condizioni che piacciono»: Pacifici Mazzoni, 1972, 416; Id., 1877, 404. Ne era scaturita la seguente convinzione: «che il legislatore debba più che può favorire questo passaggio al lavoro autonomo è indubbio»: Barassi, 1915, 701 s. Secondo Gasparri, 1942, 109, il codice civile del 1865 aveva dedicato un unico articolo alla *locatio operarum* (art. 1628: v. *infra* § 3) proprio a causa delle «allora dominanti teorie liberali, che inducevano a considerare sfavorevolmente il rapporto di asservimento di un uomo ad un altro, e quindi a valutare il contratto a ciò rivolto come un residuo storico destinato a scomparire».

7. Il carattere tautologico di questa espressione è stato messo in luce, più di recente, da Carinci F., 2018, 962; Mazzotta, 2019, 86 ss.

8. In tal senso v., per tutti, Pedrazzoli, 1998a, 85; Ferraro G., 1999, 39.

9. Così, ad es., Ichino, 1989, 72 s.; Nogler, 2015, 17.

infatti si obbliga a prestare «il *proprio* lavoro» (art. 2094 c.c.). Il requisito del «lavoro prevalentemente proprio» di cui all'art. 2222 c.c. permette l'*actio finium regundorum* rispetto al contratto di appalto (v., *infra*, § 10), invece che a quello di lavoro subordinato. Anche il requisito in questione, quindi, consente solo un'esclusione: chi si avvale dell'apporto di capitale, materie prime, attrezzature e lavoro altrui in misura prevalente rispetto alla propria attività personale non è prestatore d'opera.

Dunque, dal punto di vista logico il concetto di lavoro autonomo è l'inevitabile dato di partenza, ma l'art. 2222 c.c. afferma soltanto che non può essere parte di un contratto d'opera né il lavoratore subordinato («senza vincolo di subordinazione»), né l'imprenditore medio-grande («con lavoro prevalentemente proprio»). Che cosa sia allora il lavoro autonomo rimane ancora tutto da scoprire.

Si esce da questa *impasse* soltanto se ci si avvede che la prestazione resa con il contratto d'opera costituisce solo una *species* di lavoro autonomo, quella in cui per compiere l'opera o il servizio prevale il lavoro «proprio»¹⁰.

Nella ricerca della nozione di lavoro autonomo occorre poi considerare l'opinione, secondo cui esso non costituisce un tipo contrattuale unitario, ma il raggruppamento di «un numero più o meno grande di singoli tipi contrattuali»¹¹. Il lavoro indipendente non è una figura «sufficientemente caratterizzata nei suoi tratti unitari; bensì [...] un gruppo di fattispecie accomunate soltanto dal generico requisito che la prestazione di lavoro non sia effettuata in condizioni di dipendenza»¹². Proprio perché non rappresenta «una categoria unitaria», ma «una realtà quanto mai complessa e multiforme»¹³, «il lavoro autonomo si declina al plurale»¹⁴.

In realtà, l'esistenza di una pluralità di contratti nominati di lavoro autonomo¹⁵ non impedisce di approdare ad una nozione di lavoro indipendente, che condensi i caratteri comuni alla sua multiforme morfologia. Ragionando diversamente, il lavoro autonomo diventa una «inesistente figura giuridica», in quanto «sembra appartenere ad una dimensione metagiuridica che si oppone ad ogni sua traduzione positiva: ognuno di quei contratti [del Libro IV]

10. Secondo Marinelli, 1996, 9, l'art. 2222 c.c., pur se rubricato “Contratto d'opera”, «non ha tanto lo scopo di individuare un contratto tipico, quanto quello di enucleare un particolare settore del lavoro autonomo»; negli stessi termini Cervale, 2008, 31.

11. Rubino, 1958, 10; nello stesso senso Id., 1962, 4 s.; Id., 1968, 687.

12. Scognamiglio, 1963, 160 s.; Id., 1999a, 304, che sostiene la «mera valenza negativa» della autonomia, da intendere come «non subordinazione».

13. Ferraro G., 1999, 16.

14. Perulli, 1996, 77 e 85; Id., 1998, 84; Id., 2003, 222.

15. La pluralità di contratti tipici, che compone la galassia del lavoro indipendente, viene confermata dallo stesso art. 2222 c.c., che rinvia al Libro del codice civile dedicato alle obbligazioni («salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV»: v. *infra* § 2). Più di recente la l. n. 81/2017 contiene un duplice riferimento ai «rapporti di lavoro autonomo»: quelli «di cui al titolo III del libro quinto del codice civile» e quelli «che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile» (art. 1, comma 1).

costituisce un negozio a se stante, corredato da proprie norme e quindi non confondibile né tanto meno identificabile con altri contratti»¹⁶. La pluralità dei tipi contrattuali di lavoro autonomo richiede piuttosto che la nozione di lavoro indipendente racchiuda il minimo comune denominatore dei molteplici schemi contrattuali in cui tale lavoro può essere dedotto, senza pretendere che uno di essi identifichi “il” tipo o “la” fattispecie generale del lavoro autonomo.

La nozione di lavoro autonomo desumibile dall’art. 2222 c.c. non fornisce questo minimo comune denominatore¹⁷.

L’assunzione dell’art. 2222 c.c. a referente normativo del lavoro indipendente è stata evidentemente influenzata dall’instaurazione «Del lavoro autonomo» del titolo III del Libro V del codice civile, che esordisce con tale disposizione¹⁸. In realtà questo titolo contiene solo la scarsa disciplina del contratto d’opera (artt. 2222-2228) e del contratto d’opera intellettuale (artt. 2229-2238).

Inoltre, come si è già appurato, l’obbligazione lavorativa contemplata nell’art. 2222 c.c. è connotata da pochissimi elementi. Proprio tale sua caratteristica ha consentito di rinvenire in questa norma il «contenuto minimo, immancabile e caratteristico di ogni lavoro», ovvero «l’essenza di ogni lavoro», astratta da un particolare tipo di contratto e quindi a-negoziale¹⁹.

Dall’esame dei lavori preparatori del codice civile del 1942 emerge altresì che la genesi dell’art. 2222 è stata tardiva e per molti versi oscura²⁰. Anche questa circostanza porta ad escludere che tale norma identifichi “la” nozione di lavoro autonomo e costituisca il secondo pilastro della «grande dicotomia» tra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato, eretta da questo codice. Una disposizione apparsa solo nella fase finale dei lavori preparatori (v. anche, *infra*, § 11) non può ricoprire un ruolo così importante²¹.

16. Le citazioni sono tratte da Perulli, 1996, rispettivamente 10 e 77; in termini analoghi Id., 1998, 80 e 83; Id., 2003, 221 s.

17. Perulli, 1998, 78, afferma che «gli articoli raggruppati nel Capo I impediscono di enucleare ... il *quid* normativo generale dell’attività (di “lavoro autonomo”) cui pure il Titolo III [del Libro V del c.c.] allude». Più di recente Ferraro F., 2023, 36, esclude che il contratto d’opera rappresenti «il tipo intorno al quale ricostruire la categoria» del lavoro autonomo.

18. In tal senso v. ad es. Roccella, 2015, 41, nt. 5.

19. Pedrazzoli, 1999, rispettivamente 110 e 113, ma v. già Id., 1998a, 80 ss.; Id., 1998c, 28 ss.; Id., 1999, 110 ss.

20. In tal senso Perulli, 1996, 6; più di recente Id., 2017b, 255.

21. Ciò a maggior ragione se si ritiene che «la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è in rerum natura e concettualmente radicale»: così Mengoni, 2000, 198. Già a giudizio di Barassi, 1901, 22, quella tra *locatio operis* e *locatio operarum* «è la grande, la più importante distinzione che si fa in materia di contratto di lavoro. Questa distinzione ci è venuta dal diritto romano». V. anche Spagnuolo Vigorita, 1967, 46 e 61; Id., 1972, 1060.

L’opinione per cui l’art. 2222 c.c. non trovava alcun precedente nel codice civile del Regno d’Italia del 1865 è sostenuta ad es. da Lega, 1960, 486; Musolino, 2014, 117 e 141 s., limitatamente al contratto d’opera intellettuale; Tescaro, 2017, 75. Come si avrà modo di veri-

2. ...ma rinvia ai contratti del Libro IV del codice civile

Pervero, già la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del 16 marzo 1942 aveva avvertito che «la nuova figura di contratto d'opera è più ristretta della figura romana della *locatio operis*. Infatti non tutti i contratti che hanno per oggetto la prestazione di un *opus* sono disciplinati nel titolo III [del libro V], ma solo il tipo di *locatio operis* più elementare, in cui il *conductor operis* presta un lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio, e come tale o non riveste la figura d'imprenditore (prestatore d'opera intellettuale o artistica) oppure riveste la figura del piccolo imprenditore (artigiano). È infatti solo questo elementare tipo di *locatio operis*, quello che presenta un particolare profilo sociale, che ne giustifica la collocazione nel libro dedicato al lavoro». Completando l'argomentazione, tale Relazione aveva precisato che «conserva invece la sua sede naturale nel libro delle obbligazioni la disciplina del contratto di appalto, speciale figura di *locatio operis*, in cui la prestazione dell'*opus* implica l'organizzazione di più vasti mezzi produttivi, e soprattutto del lavoro altrui (art. 1655). Conservano altresì la loro sede nel libro delle obbligazioni quelle particolari figure di *locatio operis*, che per il loro oggetto specifico richiedono un'autonoma disciplina, quali il contratto di trasporto, il contratto di agenzia, ecc.» (§ 914)²².

Nel codice civile del 1942, dunque, le forme più rilevanti di lavoro autonomo hanno una disciplina particolare nel Libro IV, sicché l'importanza degli artt. 2222 e segg. c.c. è piuttosto limitata²³. La sede naturale della regolamentazione del lavoro autonomo è il Libro delle obbligazioni²⁴, mentre la disciplina contenuta negli artt. 2222-2228 c.c. è solo residuale e sussidiaria²⁵. Proprio per questo la collocazione del contratto d'opera nel Libro V del codice civile del 1942 aveva immediatamente suscitato riserve e non era apparsa

ficare (*infra*, § 9), è preferibile la tesi per cui «nel codice previgente il contratto d'appalto ed il contratto d'opera venivano ricondotti entro la categoria unitaria della "locatio"»: così Rubino, Iudica, 1992, 26.

22. Già la Relazione al Re del Ministro Guardasigilli presentata nell'udienza del 30 gennaio 1941-XIX per l'approvazione del testo del Libro del Codice Civile "Del lavoro", consultabile nel sito

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/cc_84_codice_civile_libro_lavoro_1941.pdf, aveva affermato che «certamente una prestazione di lavoro in senso lato ricorre anche in molti dei rapporti contrattuali, che trovano la loro disciplina nel libro delle obbligazioni. Ma il presente libro, intendendo regolare solo gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro, rilevanti da un punto di vista sociale, non aveva ragione di sottrarre al libro delle obbligazioni la materia tecnica che gli è propria» (§ 7).

23. Così Riva Sanseverino, 1943e, 779.

24. In tal senso Romagnoli, 1990, 37. Anche a giudizio di Ferraro G., 1999, 19, «i contratti tipici di lavoro autonomo [sono] analiticamente regolati» nel libro IV del codice civile.

25. Romagnoli, 1990, 35; in termini più sintetici Id., 1989b, 17. Nello stesso senso v. anche Assanti, 1986, 1474; Cagnasso, 1994, 327; Perulli, 1996, 4, 76 e 86; Id., 1998, 78; Id., 2003, 221; Pedrazzoli, 1999, 111; Perone, 2008, 896; Carinci F., 2018, 962.